

## **Allegato A – Disposizioni di attuazione dell’articolo 8, della Legge Regionale 12 aprile 2024, n. 13 .**

### **§1. Oggetto, ambito di applicazione, definizioni**

- 1.1. Il presente allegato stabilisce le modalità per la concessione e liquidazione dei contributi di cui all’articolo 8, della l.r. 13/2024, e la documentazione da presentare a corredo della domanda del contributo.
- 1.2. Nel presente allegato:
  - a) per “CUC” si intende Centrale Unica di Committenza;
  - b) per “comuni inferiori a 5.000 abitanti” si intende comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risultanti dal censimento della popolazione – dati Istat 2021.

### **§2. Termini e modalità per la presentazione della domanda**

- 2.1 Possono richiedere il contributo, ai sensi dell’articolo 8, della l.r. 13/2024, le Province e la Città metropolitana di Firenze.
- 2.2 La domanda di contributo deve essere presentata entro il 15 luglio 2024.
- 2.3 La domanda è sottoscritta digitalmente, a pena di inammissibilità, dal segretario o dal responsabile del servizio, e deve indicare:
  - a) per ogni comune aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la data di stipula della convenzione di adesione alla CUC e la data prevista di cessazione;
  - b) la dichiarazione che la CUC alla data del 1° luglio 2024 risulta a ciò qualificata da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 2.4 Prima della scadenza del termine di presentazione della domanda l’ente locale può inviare rettifiche e integrazioni alla documentazione trasmessa.

### **§3. Inammissibilità al contributo**

- 3.1. Il contributo non può essere concesso se non ricorrono le condizioni stabilite dell’articolo 8, della l.r. 13/2024, e dalla presente deliberazione, in particolare:
  - a) se la domanda è trasmessa oltre i termini di cui al punto 2.2;
  - b) se la domanda è priva della sottoscrizione di uno dei soggetti di cui al punto 2.3 o non è completa degli elementi ivi previsti;
  - c) se alla data del 1° luglio 2024 la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze per detta funzione non risulta a ciò qualificata da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  - d) se la Provincia o la Città Metropolitana di Firenze non ha stipulato convenzioni con comuni inferiori a 5.000 abitanti.

### **§4. Procedimento per la concessione del contributo**

- 4.1 Scaduto il termine di cui al punto 2.2, la struttura regionale competente, Settore Affari Istituzionali e delle autonomie locali cultura della legalità sicurezza e polizia locale politiche per la partecipazione. Ufficio ed osservatorio elettorale, della direzione Generale della Giunta Regionale, provvede alla verifica delle condizioni di ammissibilità al contributo, compresi gli elementi deducibili dalla pagina WEB dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 4.2 Se il contributo non può essere concesso per una delle cause di cui al punto 3.1, lettere b), la struttura regionale competente assegna all’ente locale un termine non superiore a dieci giorni entro il quale l’ente locale può trasmettere elementi integrativi idonei a sanare le suddette irregolarità della domanda o della documentazione. Decorso il termine senza che l’ente locale abbia provveduto a trasmettere le integrazioni o senza che queste risultino idonee a sanare le irregolarità, il contributo non può essere concesso. La struttura regionale competente può prendere in considerazione unicamente le integrazioni che siano state inviate dall’ente locale entro il termine assegnato. Gli altri casi di inammissibilità previsti dal paragrafo 3 non sono sanabili, e la struttura regionale competente provvede a comunicare i motivi di inammissibilità

entro venti giorni dalla data di avvio del procedimento.

- 4.3. La struttura regionale competente, se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 8, della l.r. 13/2024 e quelli previsti dal presente allegato, provvede alla concessione e alla liquidazione dei contributi entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. In presenza delle attività istruttorie di cui al punto 4.2 il termine per provvedere è stabilito nel quindicesimo giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine concesso agli enti locali.

## **§ 5. Disposizioni finali**

- 5.1. Per quanto non previsto dal presente allegato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, della l.r. 13/2024.